



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
EMILIO IANNELLO	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Relatore
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE
Ud.12/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 564/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED] con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrente-

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO
DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrenti-

nonché contro

[REDACTED]



-intimati-

e sul ricorso n.858/2024 R.G. proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrenti-

contro

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato
[REDACTED] con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1050/2023 depositata in data 8/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

Fatti di causa

1.- [REDACTED] all'epoca dei fatti minorenne, è stato condannato per l'omicidio preterintenzionale dell'agente di polizia [REDACTED] in concorso con [REDACTED]

L'episodio si è verificato fuori dallo stadio di calcio di [REDACTED] in margine ad una partita, e durante alcuni scontri tra i tifosi della squadra di calcio e le forze dell'ordine.

[REDACTED] venne giudicato con il rito previsto per i minorenni e condannato sulla base delle prove assunte nel procedimento penale, a seguito del quale la Presidenza del Consiglio, nonché gli eredi del poliziotto ucciso, hanno citato in giudizio lo [REDACTED] per il risarcimento dei danni: il fatto che costui era stato giudicato con il



rito per i minorenni, infatti, non consentiva la costituzione di parte civile nel procedimento penale, e dunque ciò ha reso necessario agire con autonoma azione in sede civile, davanti al Tribunale di Catania.

2.- Il giudice di primo grado ha riaffermato la responsabilità di [REDACTED] per l'omicidio e lo ha condannato al risarcimento dei danni nei confronti, oltre che dei privati, altresì della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

3.- Invece, la Corte di Appello di Catania, su impugnazione dello [REDACTED] (notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Interno nonché, a titolo di mera *litis denuntiatio*, a [REDACTED] moglie dell'agente ucciso, e a [REDACTED] v. sentenza impugnata in questa sede p. 5), ha in parte riformato la decisione di primo grado, escludendo il risarcimento per i danni patrimoniali, ovviamente nei confronti delle parti pubbliche, limitandolo al solo danno non patrimoniale da lesione della immagine.

4. Contro questa decisione ricorre [REDACTED] con due motivi di censura illustrati da memoria, cui ha fatto seguito il controricorso della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno. Il PG ha chiesto il rigetto. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Avverso la medesima sentenza è stato altresì proposto ricorso dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'Interno, oggetto di autonomo procedimento (n. 858/ 2024) nel quale si è disposta la riunione di quel procedimento a questo.

In quel procedimento si è costituito [REDACTED] con controricorso, pure illustrato da memoria, ed il PG ne ha chiesto il rigetto.

Ragioni della decisione

Ricorso di [REDACTED]



1.- Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 10 DPR 448 del 1988 e degli articoli 651 e 652 c.p.c.

La tesi è la seguente.

E' noto che il giudicato penale, nel processo minorile, in cui non è prevista la costituzione di parte civile, non fa stato nel successivo procedimento civile instaurato dal danneggiato per il risarcimento del danno.

Questo principio era noto ai giudici di appello, che, del resto, lo hanno richiamato, avendo avuto cura di precisare che non può essere invocato il giudicato penale per decidere della responsabilità civile quanto al risarcimento del danno.

Tuttavia, pur avendo fatto la corretta premessa della distinzione tra i due giudizi (penale e civile), i giudici di appello hanno finito con il prendere atto del giudicato penale ed hanno dunque affermato la responsabilità civile sulla base di quanto accertato nel procedimento relativo al reato.

Tutto ciò in violazione delle regole sul giudicato.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente trascura la differenza che corre tra l'efficacia del giudicato penale nel processo civile, correttamente esclusa dai giudici di appello, ed il riferimento ai fatti accertati in quel giudizio, al fine di provare la responsabilità civile.

La differenza è ovvia: si fa applicazione del giudicato penale quando si dice che nel giudizio civile non occorre valutare i fatti, o provarli, in quanto essi sono stati già provati in maniera definitiva nel processo penale, il cui giudicato fa dunque stato; si fa invece cosa diversa quando si utilizzano le prove assunte nel processo penale, valutandole autonomamente, per accertare i fatti nel giudizio civile. In questo secondo caso, per come è evidente, non si fa applicazione del giudicato penale, piuttosto si utilizzano le prove assunte in quel processo per decidere della responsabilità civile del convenuto, secondo i criteri del processo civile.



Ed è ciò che i giudici di appello hanno fatto.

Essi hanno richiamato (v. sentenza impugnata in questa sede, p. 8-11) la valutazione compiuta dal primo giudice, sottoponendola ad autonomo giudizio: hanno preso atto che il giudice di primo grado ha tenuto in conto le testimonianze assunte nel processo penale, le videoregistrazioni, ed una altra serie di elementi, che hanno portato lo stesso giudice di primo grado ad una autonoma (rispetto al penale), sebbene concordante, decisione di responsabilità.

Come è agevole comprendere dalla lettura della motivazione (v. p. 8 e ss.) della sentenza impugnata, i giudici di merito non si limitano a dire che non è necessario accertare i fatti in quanto sono stati già accertati in sede penale con efficacia di giudicato, caso nel quale verrebbe violata la regola sulla separazione dei due giudizi, ma procedono ad una valutazione civilistica della responsabilità, seppure utilizzando, ed in ciò non vi sono violazioni di legge, le prove già assunte nel processo penale, ma dando loro una nuova lettura nell'ambito del giudizio civilistico di responsabilità.

2.- Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 118 disp. att. c.p.c. e 2043 e 2049 c.c.

I giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine al danno arrecato alla immagine della pubblica amministrazione, secondo il seguente ragionamento.

Gli scontri con la polizia sono stati particolarmente intensi e sono stati ripresi dai mezzi di comunicazione, che hanno dato ampia diffusione dell'accaduto. Il fatto dunque che i cittadini, e forse anche gli stranieri, abbiano visto la violenza di quegli scontri di cui era vittima la polizia, comporta danno alla immagine per il Ministero dell'Interno e per lo Stato (qui rappresentato dalla Presidenza del Consiglio), anche per l'uccisione di uno degli agenti presenti.



Il ricorrente contesta questa tesi e sostiene che da uno scontro fisico con la polizia non può derivare un danno alla immagine per lo Stato o le sue istituzioni, il quale semmai deriva da una condotta che o lede un interesse dello Stato o proviene da uno dei suoi dipendenti. E che dunque appare del tutto arbitrario il giudizio di danno alla immagine.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Intanto la censura, al di là della rubrica del motivo, prospetta un rilevante difetto di motivazione circa la sussistenza di una lesione della immagine ai danni dello Stato, ed in tali termini è sicuramente fondata.

Infatti, la lesione della reputazione presuppone delle conseguenze dannose, ossia presuppone il discredito che il soggetto passivo della condotta subisce presso gli altri, vedendo ridotta la sua reputazione: non è una fattispecie di danno da mera lesione dell'interesse protetto.

Dalla attribuzione di un fatto, sia pure potenzialmente lesivo, può non derivare alcuna conseguenza dannosa, quando i destinatari, i terzi, non si fanno una idea negativa del soggetto passivo della condotta.

I giudici di merito si limitano a ravvisare un danno alla reputazione nella divulgazione delle immagini, ma la divulgazione delle immagini (degli scontri violenti, e della violenza stessa usata contro gli agenti) costituisce semmai la condotta lesiva, non già il danno che da tale condotta deriva. È necessario invece dimostrare che da tale condotta, ossia per il fatto che le immagini sono state divulgate, o hanno avuto ampia diffusione, sia derivato un pregiudizio alla immagine, che qui è da intendersi come reputazione. Non può quel pregiudizio consistere nella mera ampiezza della divulgazione delle immagini, poiché non è affatto detto che la visione di quelle immagini abbia comportato discredito; non è detto che chi ha visto quelle immagini si è formato una idea



negativa dello Stato italiano e della sua capacità di reprimere le violenze; non è affatto presumibile, cioè non deriva da una qualche presunzione indiziaria che, siccome le immagini sono state viste da moltissimi cittadini ed anche all'estero, gli spettatori si sono rappresentati di conseguenza una idea negativa dello Stato italiano, quale istituzione incapace di far fronte alle violenze. In altri termini, è necessario, per poter sostenere che c'è stata una lesione della immagine (*rectius*, reputazione), dimostrare che dalla loro divulgazione è derivato un discredito per lo Stato italiano o per un suo Ministero, discredito in cui consiste la conseguenza dannosa, il pregiudizio da risarcire.

Nella motivazione della decisione impugnata difetta del tutto il riferimento alle conseguenze dannose di quella divulgazione e di quegli stessi episodi di violenza, ossia difetta la spiegazione di come quegli episodi abbiano effettivamente leso l'immagine dello Stato italiano, quali cioè siano state le conseguenze presso i terzi, cittadini, istituzioni italiane ed estere, stranieri, ecc., in termini di lesione della immagine dello Stato italiano: un articolo, ad esempio, di stampa estera che abbia messo alla berlina lo Stato per la sua incapacità di far fronte alle violenze, o le proteste in qualche forma effettuate dai cittadini che, a seguito di tale evento, hanno dubitato della sicurezza pubblica e della loro incolumità, e via dicendo.

Altrimenti, la violenza usata da gruppi di cittadini verso la polizia, nel corso di manifestazioni o di assembramenti di vario genere, non può costituire di per sé, anche quando degeneri in fatti gravissimi, una lesione dell'immagine dello Stato. Occorre che ne sia seguita, per l'appunto, una perdita di credibilità delle istituzioni coinvolte, che è fatto diverso ed autonomo (conseguenza) rispetto alla sua causa.

Il motivo va dunque accolto in questi termini.



Ricorso della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno.

1.- Con l'unico motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno prospettano violazione degli articoli 1225 e 2056 c.c.

La questione attiene al danno patrimoniale subito dallo Stato per il fatto di aver dovuto corrispondere delle indennità ai superstiti del poliziotto ucciso: in particolare, la pensione di reversibilità, l'assegno previsto dalla legge speciale, l'indennizzo per vittime di mafie e reati violenti, ed alcune spese fisse (funerarie ed altro).

I giudici di merito hanno rigettato la domanda escludendo un nesso di causa tra la condotta del ragazzo, che ha ucciso preterintenzionalmente il poliziotto, ed il pregiudizio subito dallo Stato e consistente nell'esborso delle indennità. E ciò in quanto la corresponsione di quegli indennizzi trova solo occasione e non causa nella condotta di colui che ha causato la morte.

Questa regola è contestata dai ricorrenti dicendo che essa disattende il principio, proprio della responsabilità aquiliana, secondo cui il risarcimento si estende anche alle conseguenze non previste e imprevedibili.

In particolare, il nesso eziologico è evidente nel caso di indennità per le vittime di mafia e di terrorismo che, diversamente dalle altre indennità, presuppone un fatto illecito.

Inoltre, è ormai pacifica la risarcibilità per lesione del credito, e dunque per il venire meno della prestazione lavorativa.

Il motivo è infondato.

Quanto infatti alle erogazioni a carico del Ministero o della Presidenza del Consiglio, ossia di una delle due parti ricorrenti, è principio di diritto che *<<La speciale elargizione prevista per motivi di solidarietà dalla legge 3 giugno 1981 n. 308 in favore di militari infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti trova solo occasione, ma non anche dipendenza genetica o causale, nel fatto*



illecito dannoso che ha reso attuale una delle ipotesi previste dalla legge per l'erogazione di quell'indennizzo, in quanto questa trae diretta dipendenza dal fatto che la morte o la lesione sia avvenuta nell'espletamento di un servizio di istituto del soggetto, il quale è, per questo, da considerarsi vittima del dovere. Pertanto l'Amministrazione dello Stato tenuta agli esborsi a favore delle vittime del dovere o dei loro congiunti non può proporre, a tale titolo, azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti dell'autore dell'illecito, non costituendo questa indennità, anche quando il fatto illecito del terzo costituisca reato, un danno cagionato ai sensi dell'art. 185 cod. pen.>> (Cass. 14483/ 2004; Cass. 1375 / 1994).

Principio, questo, che vale per ogni tipo di indennizzo erogato dallo Stato in dipendenza della morte (anche per uccisione) di un suo dipendente, e dunque per ciascuna delle elargizioni di cui qui i ricorrenti chiedono il rimborso.

Ciò in quanto, da un lato, la causa della elargizione è nel fatto che la morte è avvenuta durante il servizio, rispetto a cui la causa concreta della morte (uccisione o incidente o altro) è mera occasione di quella elargizione, è una mera modalità causalmente irrilevante. La *ratio* è nella morte per causa di servizio, rispetto alla quale le modalità accidentali con cui avviene non hanno rilevanza causale rispetto all'indennizzo, proprio perché irrilevanti. Sarebbe irragionevole una interpretazione della *ratio* della legge che facesse dipendere l'indennizzo dalle modalità concrete della morte, che, tra l'altro, a tacere del fatto che non avrebbe senso – l'indennizzo infatti è dato per un evento subito durante il servizio – obbligherebbe a distinguere tra modalità concrete rilevanti ed irrilevanti.

Ciò rende la citata giurisprudenza di questa Corte, che peraltro le Amministrazioni ricorrenti non contestano specificamente, del tutto condivisibile in questo caso.



Per altro verso, la censura è infondata in quanto, trattandosi di danni da reato, vale la regola della loro diretta dipendenza dal fatto, per come previsto dall'articolo 185 c.p.

Le elargizioni che invece sono a carico dell'Inps, come correttamente previsto dai giudici di merito, non sono ripetibili da parte dei due ricorrenti, ma per l'appunto, semmai, dall'Inps che le ha erogate o che le eroga attualmente.

V'è poi la questione del danno da lesione del credito, il quale starebbe nel fatto che avendo il ragazzo ucciso un dipendente, lo Stato ha perduto la relativa prestazione lavorativa, e dunque è stato lesa nel credito a quella prestazione.

Relativamente a tale aspetto l'infondatezza del motivo discende dalle seguenti ragioni.

Intanto, non può invocarsi a supporto della risarcibilità il diverso caso in cui il fatto illecito provoca al dipendente lesioni che impediscono a costui di effettuare momentaneamente la prestazione: caso in cui lo Stato (o il datore di lavoro in generale) è obbligato a corrispondere comunque gli emolumenti ma senza avere per contro la prestazione. Diverso è il caso presente in cui l'uccisione del dipendente fa cessare l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la prestazione.

In secondo luogo, e proprio per via di tale conseguenza, la perdita della prestazione lavorativa, comportando il venire meno dell'obbligo di retribuzione, non è una perdita per il datore, che, se è vero che perde la prestazione è pur vero che non la remunera più, salvo che il lavoratore non fosse insostituibile, non fosse tenuto ad una prestazione infungibile, caso nel quale la lesione del credito è nella circostanza per l'appunto di non poter più avere una prestazione simile (Cass. sez. un. 174 del 1971, cui si rinvia per la migliore esposizione del tema sino ad ora fatta da questa Corte).



Dunque, in conclusione, va rigettato il ricorso delle amministrazioni pubbliche ed accolto il solo secondo motivo del ricorso di [REDACTED] con conseguente rinvio anche per le spese di legittimità.

Il ricorso del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio, sebbene rigettato, era stato autonomamente proposto e dunque il suo rigetto comporta la ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. doppio contributo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio. Rigetta il primo motivo del ricorso proposto da [REDACTED] accoglie il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12/12/2024.

Il Presidente
ANTONietta SCRIMA

